

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2012
312/2012/R/GAS

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE,
RELATIVE AL PERIODO TRANSITORIO OTTOBRE 2012 – DICEMBRE 2013, PER LE
SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A. E TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/gas 118/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 118/08);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed in particolare il suo Allegato B (di seguito: *RMTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, ARG/gas 24/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 24/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2010, ARG/gas 108/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 108/10);
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 237/2012/R/GAS);
- il Piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di misura, trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. in data 30 giugno 2010 (prot. generale A/24218 del 30 giugno 2010) (di seguito: Piano di adeguamento).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 92/08, sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo di regolazione 1 ottobre 2008-30 settembre 2012;
- con la deliberazione 237/2012/R/GAS, l'Autorità ha esteso la validità dei criteri tariffari per la determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl, adottati con la deliberazione ARG/gas 92/08, al periodo transitorio ottobre 2012 –

dicembre 2013; e che il punto 5. della medesima deliberazione prevede che le imprese di rigassificazione presentino all'Autorità le proposte tariffarie di cui al comma 22.1 della deliberazione ARG/gas 92/08 per il medesimo periodo transitorio, entro il 29 giugno 2012;

- con la deliberazione ARG/gas 118/08 l'Autorità ha previsto che, ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari capacitivi, la capacità di Gnl consegnabile nell'anno al terminale di rigassificazione, di cui al comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 92/08, sia determinata riproporzionando la capacità massima tecnica del terminale attraverso un fattore di carico delle infrastrutture di rigassificazione pari a 0,7, determinato sulla base delle condizioni del mercato europeo del Gnl;
- il comma 4.5 della deliberazione ARG/gas 92/08 prevede, per i nuovi terminali di rigassificazione, che la quota di ricavo annua riconducibile ai costi operativi sia proposta dall'impresa e sottoposta a verifica dell'Autorità e che tale proposta includa un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri;
- con la deliberazione ARG/gas 24/10, in applicazione dell'articolo 9 della deliberazione ARG/Gas 92/08, l'Autorità ha determinato il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio ed ormeggio offerti dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per consentire l'approdo e l'effettiva immissione di Gnl presso il proprio terminale di rigassificazione, relativamente all'anno termico 2009-2010, prevedendo al contempo che, ai fini dell'aggiornamento di tale corrispettivo, si tenga conto di eventuali scostamenti tra i ricavi effettivamente conseguiti a copertura dei costi fissi ed i costi fissi di riferimento, nonché del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- con la deliberazione ARG/gas 108/10 l'Autorità, al fine di consentire una corretta transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas di cui alla *RMTG*, ha previsto l'introduzione di un corrispettivo transitorio CM^G , applicato dalle imprese di rigassificazione alle quantità contrattuali di Gnl consegnabili nell'anno e calcolato secondo i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08; e che, nelle more di una completa transizione verso la disciplina tariffaria di cui alla *RMTG*, con la deliberazione 237/2012/R/GAS è stata prorogata, per il periodo transitorio, l'applicazione del corrispettivo transitorio CM^G .

CONSIDERATO CHE:

- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione in data 29 giugno 2012 (prot. Autorità A/19789 del 29 giugno 2012), come modificata ed integrata con comunicazione del 10 luglio 2012 (prot. Autorità A/21473 del 13 luglio 2012), ha presentato, ai sensi del punto 5. della deliberazione 237/2012/R/GAS, i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi al periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013, nonché la proposta di aggiornamento della tariffa per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio; e che tale proposta tariffaria risulta essere conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08, come prorogati con deliberazione 237/2012/R/GAS;

- la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione in data 29 giugno 2012 (prot. Autorità A/19830 del 29 giugno 2012), ha presentato, ai sensi del punto 5. della deliberazione 237/2012/R/GAS, i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013; e che nell’ambito di tale proposta, la società ha richiesto di:
 - attivare la componente *Y* di cui al comma 10.3 della deliberazione ARG/gas 92/08, ai fini del riconoscimento di maggiori oneri derivanti da imposte locali, emersi a seguito della risoluzione di contenziosi, e delle relative spese legali;
 - calcolare i corrispettivi unitari capacitivi considerando la capacità di rigassificazione conferita per l’anno termico 2012-2013;
- con comunicazione in data 6 luglio 2012 (protocollo Autorità P/20661 del 6 luglio 2012), gli uffici dell’Autorità hanno inviato alla società GNL Italia S.p.A. una richiesta di approfondimenti e di modifiche della proposta tariffaria, evidenziando in particolare di:
 - fornire la documentazione attestante l’*iter* che ha determinato la quantificazione delle partite oggetto della richiesta di attivazione del parametro *Y*; gli uffici hanno inoltre evidenziato la necessità di escludere dal riconoscimento tariffario le spese legali, in quanto non rientranti nell’ambito dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti del quadro normativo per i quali può essere chiesta l’attivazione del parametro *Y*;
 - calcolare i corrispettivi unitari capacitivi considerando la capacità di rigassificazione consegnabile nell’anno termico applicando un fattore di carico pari 0,7 alla capacità tecnica di rigassificazione in coerenza con il criterio di cui alla deliberazione ARG/gas 118/08;
- la società GNL Italia S.p.A, con comunicazione in data 13 luglio 2012 (prot. Autorità A/21506 del 13 luglio 2012), ha presentato:
 - una prima proposta tariffaria coerente con i rilievi formulati dagli uffici con la comunicazione di cui al precedente alinea; tale proposta risulta conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08, come prorogati con deliberazione 237/2012/R/GAS, in tale proposta la componente *Y* di cui al comma 10.3 della deliberazione ARG/gas 92/08 è valorizzata al fine di riconoscere i maggiori oneri derivanti da imposte locali emersi a seguito della risoluzione di contenziosi, con esclusione delle spese legali;
 - una seconda proposta tariffaria in cui la società ha calcolato i corrispettivi unitari capacitivi considerando la capacità di rigassificazione prevista in conferimento al terminale di Panigaglia per l’anno termico 2012-2013;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., in data 28 giugno 2012 (prot. Autorità A/19822 del 29 giugno 2012), ha:
 - comunicato che avvierà nel primo semestre del 2013 le fasi di collaudo del nuovo terminale di rigassificazione di Gnl e che il terminale sarà reso operativo entro il termine del periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013;
 - richiesto una proroga del termine per la presentazione delle proposte tariffarie per il periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013, di cui al punto 5. della deliberazione 237/2012/R/GAS, fino a tre mesi prima dell’avvio dell’operatività del terminale, al fine di disporre di una migliore

stima previsionale dei costi operativi che saranno sostenuti nel primo periodo di esercizio commerciale del terminale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione e la proposta di aggiornamento della tariffa per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio, relative al periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013, presentate dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- approvare la prima proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa al periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013 presentata dalla società GNL Italia S.p.A.;
- prevedere che, in deroga alle disposizioni di cui al punto 5. della deliberazione 237/2012/R/GAS, la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. possa formulare la proposta tariffaria per il periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013 fino a tre mesi prima dell'avvio dell'operatività del terminale

DELIBERA

1. di approvare le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione di cui al punto 5. della deliberazione 237/2012/R/GAS, relative al periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013, presentate dalle società GNL Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportate nelle Tablelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento;
2. di approvare il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio offerti dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per il periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013, in misura pari a €161.034,77 euro/approdo;
3. di fissare il corrispettivo CM^G , per il periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013, in misura pari a 0,469622 euro/mc liquido/anno per la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ed in misura pari a 0,059348 euro/mc liquido/anno per la società GNL Italia S.p.A.;
4. di prorogare, per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., i termini per la presentazione della proposta tariffaria per il periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013 fino a tre mesi prima dell'avvio dell'operatività del terminale;
5. di notificare il presente provvedimento alla società GNL Italia S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara 7, 20097, San Donato Milanese (Milano), alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con sede legale in Piazza della Repubblica 22, 20124, Milano e alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con sede legale in Piazza della Repubblica 14/16, 20124, Milano mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni